SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 267**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGE 5 novembre 1990, n. 329.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988.

LEGGE 5 novembre 1990, n. 330.

Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988.

Da 90G0367 a 90G0369

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 69:

Banco di Napoli - Direzione generale:

Sezione di credito agrario
Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1990.

Sezione di credito fondiario
Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1990.

Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità
Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 1990, n. 331.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *g)*, e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera *H)*, punto 1), lettere *b)*, *c)* e *d)*, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1° luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 261.

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Per l'anno 1991 i comuni possono rideliberare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro il 31 dicembre 1990».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «31 dicembre 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 1989».

All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La sospensione dei termini anche processuali relativi alle procedure di riscossione coattiva prevista

dall'articolo 116, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è differita al 31 dicembre 1990. Per le rate di riscossione in scadenza nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1990, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° ottobre 1990, ferma restando la validità degli atti già compiuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. Il termine del 30 giugno 1990 per la presentazione da parte delle amministrazioni comunali, provinciali e delle comunità montane della certificazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente, previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 30 settembre 1990».

All'articolo 4:

al comma 3, le parole da: «sulla base di quanto disposto» *fino a:* «n. 118 del 23 maggio 1990,» *sono soppresse; e le parole:* «predetto termine del 30 settembre 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «termine del 30 novembre 1990»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione delle somme di denaro *una tantum* previste dall'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si tiene conto anche dell'aggio derivante dalla raccolta delle giocate del lotto.

3-*ter*. La misura del 15 per cento di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è ridotta al 10 per cento.

3-*quater*. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, è aggiunto il seguente comma:

"Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra è proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma *una tantum* di cui sopra è ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente".

3-*quinquies*. In caso di vacanza della gestione novennale dovuta a decesso del titolare il coadiutore, ai sensi dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, subentra nella residua durata del contratto senza assolvimento dell'*una tantum*. Le disposizioni contenute nell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, si applicano alle ipotesi previste dagli articoli 8 e 10 della stessa legge con costituzione di ulteriore cauzione a garanzia del pagamento rateale.

3-*sexies*. Il bollo di quietanza non è dovuto sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e biglietti delle lotterie nazionali».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. — 1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 31 dicembre 1990».

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 69, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come sostituito dall'articolo 6, comma 6-*bis*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli eventuali contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, il divieto si applica a partire dalla data di scadenza, restando esclusa ogni possibilità di rinnovo degli stessi"».

All'articolo 6, al comma 3, dopo le parole: «per la produzione di energia elettrica», *sono aggiunte le seguenti:* «, negli usi di cantiere e in operazioni di campo nell'attività di coltivazione di idrocarburi».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il quantitativo massimo dei prodotti petroliferi in esenzione di imposta ottenibili annualmente dalle aziende agricole sulla base dei criteri vigenti e di apposite direttive amministrative è ridotto nella misura del 20 per cento a partire dalle assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 1991»;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. I bitumi destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione di energia elettrica sono assoggettati all'imposta di fabbricazione di lire 100 per quintale»;

al comma 5, al capoverso, lettera H), punto 8), dopo le parole: «prodotti chimici di natura diversa», *sono aggiunte le seguenti:* «e destinati alla produzione di ossidi di alluminio».

All'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. L'autorizzazione concessa per l'acquisto di contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti bevande alcoliche provenienti da Paesi della Comunità economica europea, di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1981, n. 213, è estesa all'importazione di bevande alcoliche provenienti anche da Paesi terzi.

4-*ter*. L'importo della cauzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 della citata legge n. 213 del 1981 è commisurato ad un contenuto alcolico non inferiore a 40 gradi. Il terzo comma dello stesso articolo 5 è abrogato. Il termine ultimo per l'incameramento della cauzione di cui al quarto comma dello stesso articolo 5 è fissato in dodici mesi dalla data di acquisto dei contrassegni».

Dopo l'articolo 10, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 10-*bis*. — 1. Alle ditte produttrici di profumerie alcoliche nonché di bevande alcoliche per le quali la legge prevede la restituzione di diritti nel caso di esportazioni è consentito ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione, per un quantitativo corrispondente in litri anidri a quello contenuto nelle profumerie e nelle bevande alcoliche esportate, tenuto anche conto delle eventuali variazioni di aliquote intervenute fra la data dell'acquisto dell'alcole e quella dell'esportazione. In tali casi l'estrazione degli spiriti dagli opifici o depositi dei produttori avviene verso rilascio, da parte dell'esportatore, di apposita dichiarazione redatta sotto la propria responsabilità sulla base delle risultanze del registro di carico e scarico o del registro memoriale previsti dall'articolo 95 del regolamento approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; al registro dovranno essere allegati gli esemplari delle bollette doganali e di esportazione vistate dalla dogana, ovvero, in mancanza, delle fatture vistate dalla dogana, validi per ottenere l'accredito dell'imposta di fabbricazione.

2. È fatto obbligo al produttore degli spiriti di allegare nel proprio registro, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, la dichiarazione del fabbricante esportatore a comprova che per la partita di spirito venduta non è stata corrisposta l'imposta di fabbricazione.

3. I soggetti che intendono avvalersi della particolare procedura di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione, prima di procedere al primo acquisto, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio relativamente al luogo di preparazione dei prodotti esportati, indicando l'opificio o deposito presso il quale prevedono di effettuare gli acquisti.

4. Salvo quanto previsto da altre norme legislative, nei casi di abuso si applica la sanzione di cui all'articolo 290 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 10-*ter*. — 1. Il quarto comma dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, è abrogato.

2. L'articolo 82 del regolamento per le tasse di fabbricazione dell'alcool e della birra, approvato con regio decreto 19 novembre 1874, n. 2248, è abrogato.

3. La birra analcolica, con un contenuto di alcool in volume non superiore a 0,5 per cento, non è soggetta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine».

L'articolo 11 è soppresso.

Dopo l'articolo 12, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 12-*bis*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà.

Art. 12-*ter*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica dovuti per uso piscicoltura stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1990, sono ridotti alla metà».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 19 settembre 1990.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 dicembre 1990.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5077):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro delle finanze (FORMICA) il 19 settembre 1990.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 19 settembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26, 27 settembre 1990.

Esaminato dalla VI commissione il 26 settembre 1990; 3, 9, 10, 11, 16 ottobre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 25 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2508):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 29 ottobre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 ottobre 1990.

Esaminato dalla 6ª commissione il 6, 7 novembre 1990.

Esaminato in aula e approvato l'8 novembre 1990.

90G0280

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 agosto 1990, n. 332.

Regolamento sulla decorrenza dell'applicazione dei nuovi programmi di esame per il conseguimento, l'estensione di validità e la revisione delle patenti di guida, nonché sulle modalità di svolgimento degli esami.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il proprio decreto ministeriale 6 giugno 1988, n. 262, con il quale sono stati approvati i programmi d'esame per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione delle patenti di guida per le diverse categorie di veicoli a motore, riportati nell'allegato a tale decreto, che ne costituisce parte integrante;

Visto in particolare l'art. 1, commi 2 e 3, dello stesso decreto che demanda all'emanazione di successivi decreti la decorrenza dei nuovi programmi d'esame nonché l'individuazione delle modalità di svolgimento dei relativi esami;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di dare applicazione alle norme contenute nell'allegato II alla prima direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 relativa all'istituzione della patente di guida comunitaria;

Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato reso in data 19 ottobre 1989;

Vista la comunicazione protocollo n. 8493/4630 inviata l'8 gennaio 1990 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, terzo comma, della medesima legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli esami per il conseguimento, l'estensione di validità o la revisione della patente di guida dei candidati che presenteranno la relativa richiesta dopo un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere effettuati secondo i programmi d'esame approvati con decreto del Ministro dei trasporti 6 giugno 1988, n. 262, e di cui al relativo allegato.

Art. 2.

1. Gli esami di guida devono essere effettuati secondo le modalità previste dall'allegato II alla direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 (istituzione di una patente di guida comunitaria).

2. Le valutazioni dell'esaminatore, relative all'esame teorico e quello pratico devono essere riportate sulle schede conformi agli allegati 1 e 2 al presente decreto.

3. Per gli esami teorici per il conseguimento della patente di categoria *A* e *B*, da effettuarsi con questionari d'esame, in attesa che siano resi disponibili i sussidi audiovisivi previsti dall'art. 8, punto 5, della legge 18 marzo 1988, n. 111, la scheda di cui all'allegato 1 non deve essere compilata. Sul modello contenente la soluzione del questionario devono essere riportate, ove occorra, le domande e le risposte integrative effettuate oralmente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: BERNINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 185

ALLEGATO 1

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Scheda per la prova di teoria

Cognome .... nome ....
n. registrazione ....

a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:

SI NO

b) nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:

SI NO

c) nozioni di primo soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e, psichiche:

SI NO

d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:

SI NO

e) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta l'abilitazione alla guida:

SI NO

f) conoscenza del funzionamento della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:

SI NO

Note: ....

....

....

Data, ...

L'esaminatore

....

Gli argomenti di cui ai punti *e)* e *f)* devono essere chiesti solo ai candidati al conseguimento delle patenti di categoria C; D; E.

ALLEGATO 2

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Scheda esame pratico di guida

Candidato: cognome ....
nome .... n. registrazione ....

In funzione di istruttore (1): cognome..
nome .... patente cat. ....
rilasciata dalla pref. di .... il ....

Autoveicolo (1): targa............. comp. assicuratrice ....

DESTREZZA SUI COMANDI

a) Azione sul volante	SI	NO
b) Azione sul cambio	SI	NO
c) Uso sulla frizione	SI	NO
d) Spunto in salita (coordinamento motorio sui comandi e sensibilità ai regimi del motore)	SI	NO
e) Manovre parcheggio (coordinamento motorio sui comandi e corretta valutazione della posizione degli ostacoli visibili o intuibili)	SI	NO
f) Azionamento altri comandi.	SI	NO

INSERIMENTO NELL'AMBIENTE STRADA

g) Svolta a destra e sinistra	SI	NO
h) Attraversamento incroci	SI	NO
i) Mano da tenere	SI	NO
l) Rispetto segnaletica orizzontale	SI	NO
m) Rispetto segnaletica.	SI	NO
n) Transito in rotatorie	SI	NO
o) Transito in sensi unici	SI	NO
p) Strade pluricorsie	SI	NO
q) Conversione ad U	SI	NO

INSERIMENTO NELLA CIRCOLAZIONE

r) Sorpasso	SI	NO
s) Rispetto delle precedenze	SI	NO
t) Distanze di sicurezza	SI	NO
u) Velocità adeguata	SI	NO
v) Corretta positura nell'osservazione	SI	NO
z) Tempestività nell'osservazione	SI	NO

PERCEZIONE DEL PERICOLO

x) Valutazione del pericolo in relazione al comportamento degli altri utenti della strada, se ricorre il caso indicare anche il paragrafo specificante l'evento	SI	NO

Note: ....

Data, ...

L'esaminatore

....

---

(1) Per gli allievi di autoscuola è sufficiente l'apposizione del timbro della stessa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge n. 111/1988, è così formulato:

«Art. 85 (*Esame di idoneità*). — 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in:

a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B:

1) prova di teoria concernente:

1-*a)* conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale;

1-*b)* nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative;

1-*c)* nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche;

1-*d)* nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti;

2) prova pratica di guida, cui si può essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilità alla guida, padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione;

b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera *a)*:

1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida;

2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza.

2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adattati, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti.

4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, già abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovrà frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale.

5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio.

6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola può svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti.

7. Le prove d'esame sono pubbliche.

8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 82, comma primo.

9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.

10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame».

— Il D.M. n. 262/1988 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 13 luglio 1988. Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, di tale decreto:

«2. Con successivi decreti saranno determinate la decorrenza dell'applicazione dei nuovi programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami.

3. Con la medesima decorrenza detti programmi sostituiscono quelli di cui all'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420».

Si riporta anche, per opportuna conoscenza, il testo dell'allegato al predetto decreto, nel quale sono indicati i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida:

«ALLEGATO

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA

1. — PROVA DI TEORIA

1 - a) *Conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale:*

Denominazioni topografiche stradali - Segnaletica verticale - Segnaletica orizzontale - Segnali manuali degli agenti preposti al traffico - Segnali luminosi di circolazione - Precisazione dei pericoli connessi al mancato rispetto della segnaletica e precisazione delle manovre che possono essere effettuate in presenza di ciascun segnale o della segnaletica orizzontale e delle modalità di effettuazione delle stesse nonché di quelle vietate.

Doveri in genere del conducente nell'uso della strada: rispetto delle norme di comune prudenza, senso di civismo, rispetto degli altri utenti della strada, pericolo ed intralcio per la circolazione, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, protezione dell'ambiente.

Conoscenza ragionata, con precisazione dei pericoli connessi al loro mancato rispetto, delle norme di comportamento relative in particolare a: velocità e suoi limiti - distanza di sicurezza, mano da tenere - comportamento ai crocevia - precedenze - sorpassi - arresto - fermata - sosta - parcheggio - partenza - cambio corsia e direzione - ingombro della carreggiata - circolazione sulle autostrade e strade extraurbane riservate agli autoveicoli e motoveicoli - uso degli occhiali o di altri apparecchi durante la guida - uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dei dispositivi di segnalazione acustica e dei dispositivi di veicolo fermo - funzione dei catadiottri - dispositivi di illuminazione della targa.

Comportamento in presenza di convogli militari, cortei, ecc. - obblighi verso funzionari ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme di circolazione - possesso dei documenti di guida - durata, conferma di validità, revisione, sospensione e revoca della patente di guida.

1 - b) *Nozioni sulle cause più frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilità civile e penale e sulle garanzie assicurative:*

Comportamento dell'uomo - condizioni del veicolo - condizioni della strada - organizzazione del traffico - segnaletica - conseguenze degli incidenti stradali - controllo periodico delle condizioni generali degli organi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale - uso del veicolo adeguato alle sue caratteristiche - comportamento adeguato alle condizioni fisiche del conducente, alle condizioni della strada, a quelle meteorologiche, del traffico o del veicolo - responsabilità civile e penale connessa al sinistro stradale - assicurazione obbligatoria: contratto e documenti assicurativi.

Pneumatici con battistrada eccessivamente usurato - pneumatici con pressioni differenti - fianchi dei pneumatici con lesioni - ammortizzatori scarichi - freni squilibrati.

Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente - stanchezza per guida prolungata - stato di ebbrezza (alcool, stupefacenti) - stati di ipnosi (medicinali) - stato emotivo (ansia, fretta, rabbia, dolore, ecc.) pasti abbondanti o con cibi pesanti - mancata areazione dell'abitacolo (fermo, poco ricambio aria, ecc.).

Fattori cause più frequenti di incidenti stradali dovute alle condizioni della strada.

Fondo ghiacciato - fondo scivoloso a causa delle prime piogge su fondo asciutto - fondo coperto di foglie, di pietrisco - entrata ed uscita da galleria - nebbia fitta o a banchi - abbagliamento da sole - acquaplaning.

Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate: conseguenze dello spostamento del carico - carico trasportabile - numero di persone trasportabili - uso delle cinture di sicurezza (escluso patente categ. A) - trasporto bambini - uso del casco (patente categ. A).

Conoscenza delle norme relative al comportamento del conducente in caso d'incidente - protezione del veicolo - spostamento dello stesso - segnalazione ai veicoli che sopraggiungono - soccorso agli infortunati - chiamata soccorso medico - chiamata polizia - individuazione persone e mezzi coinvolti - individuazione testimoni.

1 - c) *Nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza delle vittime di incidenti stradali, nonché agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche:*

Scala delle urgenze: assolute, 1° e 2° grado - codice di comportamento del soccorritore - incoscienza e trauma cranico (segni, interventi, posizione di sicurezza) - stato di shock (segni, interventi, posizione di sicurezza) - emorragie (interne, esterne, trattamenti) - lesioni dell'apparato respiratorio (segni, interventi, posizione di sicurezza) - lesioni alla gabbia toracica (segni, trattamenti) - arresto

respiratorio (segni, trattamenti) - ustioni (segni, trattamenti) - lesioni dell'apparato locomotore (distorsioni, fratture, trattamenti) - frattura della colonna vertebrale (segni, trattamenti) - come riconoscere se l'infortunato è in vita - comportamento in presenza di fumo e fiamme - obbligo anche per i conducenti non coinvolti di prestare soccorso.

1 - d) *Nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti:*

Dispositivi di equipaggiamento: segnalazione visiva e illuminazione, specchi, segnalazione acustica, silenziatori, organi di traino (escluso patenti cat. A).

Pneumatici: struttura, marcatura, velocità massima ammessa, capacità di carico, uso, gonfiaggio, battistrada (usura, cause, inconvenienti) - dispositivi di frenatura (funzionamento, uso, manutenzione, guasti e conseguenti pericoli per la circolazione) - conoscenza sommaria del motore (distribuzione, alimentazione, accensione, lubrificazione, raffreddamento) e degli organi di trasmissione (innesto a frizione, cambio di velocità, differenziale) - conoscenze generali relative alla manutenzione preventiva del veicolo ed alla tempestività delle riparazioni da effettuare.

I pericoli connessi ad una cattiva sistemazione del carico ed al posizionamento di oggetti spigolosi (sporgenze interne, sporgenze esterne).

Cinture di sicurezza e loro uso (escluso patenti categ. A) - sistemi di ritenuta per bambini e loro uso (escluso patenti categ. A) - uso economico del veicolo, risparmio energetico.

Significato delle spie: interventi conseguenti.

Per il conseguimento delle patenti C - D - E, il programma è integrato dai seguenti argomenti:

1 - e) *Conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene chiesta l'abilitazione alla guida:*

Pesi massimi e sagoma limite - Norme relative alle ore di lavoro ed ai periodi di riposo - Cronotachigrafo - Paraincastro Estintori.

1 - f) *Conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice degli organi essenziali e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza:*

Freni - trasmissione (frizione - cambio - differenziale) - motore (distribuzione - alimentazione - accensione - lubrificazione - raffreddamento) - sospensioni - organi di direzione. Cognizioni pratiche dei più comuni inconvenienti o guasti che si verificano nell'autoveicolo, sulla maniera di individuare e precisare le cause di essi e sulla maniera di eliminarle, sulle normali operazioni di manutenzione e sulle riparazioni o revisioni che si effettuano agli organi del veicolo.

2. — PROVA PRATICA DI GUIDA

2 - a) *Padronanza del veicolo:*

Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti: Partenza in salita - Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: retromarcia e svolta con retromarcia - Frenatura e arresto a diverse velocità, compresa la frenata di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono - Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa - Inversione di marcia in uno spazio limitato - Veicoli della sola categoria A; marcia a bassa velocità.

2 b) *Comportamento in circolazione:*

Ci si deve accertare soprattutto che il candidato: Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata in cui deve essere - Effettui correttamente le svolte a destra ed a sinistra - Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci - Stia attento alla circolazione Si comporti correttamente agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze - Adatti la velocità alle circostanze - Utilizzi gli specchietti retrovisori - Segnali correttamente le manovre che intende fare - Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari - Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada - Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico - Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti autorizzati che regolano la circolazione - Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada - Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali ed i passaggi pedonali - Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo ed il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo ed i veicoli che circolano parallelamente - Esegua correttamente le manovre di sorpasso - Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve esserne dotato».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— La direttiva CEE n. 80/1263 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 375 del 31 dicembre 1980. Si riporta il testo del relativo allegato II:

«ALLEGATO II

REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA

ESAME TEORICO

Forma.

1. La forma è scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possieda la necessaria conoscenza ragionata dei problemi elencati ai punti 2 e 3 del presente allegato.

Contenuto.

2. Conoscenza ragionata della regolamentazione e, in particolare, dei regolamenti applicabili all'utilizzazione dei veicoli della categoria corrispondente al tipo di patente richiesto:

2.1. Conoscenza ragionata delle norme della circolazione stradale, della segnaletica e dei segnali stradali, e del loro significato;

2.2. Conoscenza elementare ragionata dei regolamenti tecnici sulla sicurezza dei veicoli in circolazione;

2.3. Conoscenza ragionata delle norme per il conducente, sempre che riguardino la sicurezza stradale, comprese, per i conducenti dei veicoli delle sole categorie C e D, le norme relative alle ore di lavoro e ai periodi di riposo;

2.4. Conoscenza ragionata delle norme che specificano in che modo il conducente debba comportarsi in caso di incidente.

3. Conoscenza ragionata di altri settori:

3.1. Conoscenza ragionata sufficiente dell'importanza dei problemi di sicurezza stradale e in particolare dei seguenti fattori d'incidente:

3.1.1. Pericoli della circolazione quali il pericolo delle manovre di sorpasso, la valutazione errata della velocità (effetti sulle distanze di frenatura e di sicurezza), l'influenza delle condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia, vento laterale, slittamento a causa della strada bagnata), il comportamento degli altri utenti della strada, in particolare persone anziane e bambini;

3.1.2. Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente, come la fatica, la malattia, l'alcole e altre droghe, ecc.;

3.1.3. Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate;

3.2. Veicoli delle sole categorie A e B: conoscenza fondamentale degli elementi del veicolo essenziali per la protezione degli occupanti e per la sicurezza stradale, come i freni, i pneumatici, il livello dell'olio, le cinture di sicurezza, ecc.;

Veicoli delle sole categorie C, D e E: conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice dei suddetti elementi e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza;

3.3. Conoscenza delle misure da adottare eventualmente per soccorrere le vittime d'incidenti stradali.

ESAME PRATICO

Veicolo e suo equipaggiamento.

4. Se il candidato sostiene l'esame su un veicolo munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame;

- Veicoli della categoria C: il peso massimo autorizzato non deve essere inferiore a 7.000 kg;

- Veicoli della categoria D: il numero di sedili non deve essere inferiore a 28 e la lunghezza del veicolo non deve essere inferiore a 7 m;

- Veicoli della categoria E: quando la motrice è della categoria C e se non si tratta di un semirimorchio, il rimorchio deve avere almeno due assi la cui distanza deve essere superiore a un metro.

Contenuto.

5. Padronanza del veicolo.

Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti:

5.1. Partenza in salita;

5.2. Veicoli delle sole categorie B, C, D e E: retromarcia e svolta con retromarcia;

5.3. Frenatura e arresto a diverse velocità, comprese la frenata di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono;

5.4. Veicoli delle sole categorie B, C, D e E: stazionamento in obbliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa;

5.5. Inversione di marcia in uno spazio limitato;

5.6. Veicoli della sola categoria A: marcia a bassa velocità.

6. Comportamento in circolazione.

Ci si deve accertare soprattutto che il candidato:

6.1. Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata in cui deve essere;

6.2. Effettui correttamente le svolte a destra e a sinistra

6.3. Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci;

6.4. Stia attento alla circolazione;

6.5. Si comporti correttamente agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze;

6.6. Adatti la velocità alle circostanze;

6.7. Utilizzi gli specchietti retrovisori;

6.8. Segnali correttamente le manovre che intende fare;

6.9. Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari;

6.10. Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada;

6.11. Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico;

6.12. Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti autorizzati che regolano la circolazione;

6.13. Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada;

6.14. Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali e i passaggi pedonali;

6.15. Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo e il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo e i veicoli che circolano parallelamente;

6.16. Esegua correttamente le manovre di sorpasso;

6.17. Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve esserne dodato.

Ordine di svolgimento delle parti dell'esame.

7. Possibilmente la parte dell'esame descritta al punto 5 deve aver luogo prima di quella descritta al punto 6.

Durata dell'esame.

8. La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per le verifiche prescritte ai punti 5 e 6. La durata della parte dell'esame descritta al punto 6 dovrebbe superare 30 minuti, ma in nessun caso essere inferiore a 20 minuti.

Luogo dell'esame.

9. La parte dell'esame descritta al punto 5 può svolgersi su un terreno di prova speciale: in questo caso, criteri precisi devono essere stabiliti per misurare obiettivamente l'idoneità del candidato a manovrare il veicolo. La parte dell'esame prevista al punto 6 avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati e su autostrade, nonché nella circolazione urbana».

Nota all'art. 1:

— Per il D.M. n. 262/1988 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'allegato II alla direttiva n. 80/1263/CEE si veda nelle note alle premesse.

— Per il punto 5 dell'art. 8 della legge n. 111/1988 si veda nelle note alle premesse il comma 5 dell'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come sostituito dal comma 1 del predetto art. 8.

90G0376

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 10 aprile 1990.

Concessione di finanziamenti riguardanti i progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ha istituito la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che stanzia la complessiva somma di 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguarda ambientale, demandando (comma 4) alla predetta commissione tecnico-scientifica l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti di cui alle lettere *a), b), e)* e *g)* del primo comma, sulla base degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma medesimo;

Vista la delibera in data 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi e le relative procedure di finanziamento;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata dalla commissione tecnico-scientifica secondo i criteri e le modalità fissati dalla ripetuta delibera CIPE, in particolare sui progetti in materia di risanamento dei bacini idrografici e di cui alla sezione II, n. 1, lettera *E)*, della stessa delibera;

Considerato che sulla base di tali risultanze sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento i progetti indicati nell'allegato elenco e che si è già provveduto alla formalizzazione dei relativi atti convenzionali con i titolari degli interventi approvati;

Ritenuta altresì l'esigenza di dare notizia dell'avvenuta approvazione degli interventi in parola;

Decreta:

Art. 1.

È stato approvato il finanziamento dei progetti indicati nell'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto, per l'importo complessivo di lire 22.062 milioni.

Con appositi atti convenzionali, stipulati secondo le vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, sono state stabilite, ai sensi del punto 11.5, comma 2, della delibera CIPE indicata nelle premesse, le modalità tecniche e le prescrizioni relative alla esecuzione delle attività. le forme di controllo e vigilanza sull'esatta programmazione, esecuzione e realizzazione delle stesse attività nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per il visto e la conseguente registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1990
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 303

ALLEGATO

PIANO ANNUALE 1988

PROGETTI FINANZIATI

Sezione 2) *Risanamento bacini idrografici*

1) Bacino Po - *E)* Fattibilità risanamento bacino padano e sistemi di smaltimento rifiuti tossici e nocivi

Cod. prog.	Titolo del progetto	Proponente i	Finanziam. concesso (*)
2.0	Contributo all'analisi dello stato dell'ambiente del bacino idrografico del Po	Commissione delle Comunità europee - Centro comune di ricerca - Stabilimento di Ispra	880,00
7.0	Pianificazione e controllo del risanamento del bacino padano	Cons. Italcopo (Italtekna - Dagh Watson Idroser - Il nuovo Castoro - Lombardia risorse - Technosyntesis)	17.969,00
9.0	Piano risanamento ambientale per il bacino del Po	S.P.S. S.r.l.	3.213,00
		Totale generale	22.062,00

(*) Importi espressi in milioni di lire.

90A4830

DECRETO 19 giugno 1990.

Finanziamento di progetti nell'ambito del programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione della carta geologica d'Italia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1989, con il quale sono stati delegati all'on. Sottosegretario di Stato tutti gli affari rientranti nelle competenze del Servizio geologico nazionale;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza la spesa complessiva di lire 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e in particolare la lettera *g)*, comma 1, che autorizza per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 20 miliardi per la realizzazione della carta geologica d'Italia;

Vista la deliberazione 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi urgenti per la salvaguardia ambientale;

Viste le risultanze dell'istruttoria eseguita dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1988 che attribuisce al Servizio geologico nazionale autonomia funzionale e scientifica nello svolgimento dell'attività tecnica di servizio e di ricerca;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in particolare, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* attribuisce al Servizio geologico nazionale i compiti, rispettivamente, di rilevare aggiornare e pubblicare la carta geologica d'Italia alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze, di rilevare, aggiornare e pubblicare carte geotematiche a varie scale, nonché armonizzare le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

Vista la nota protocollo n. 413/P/90 del 30 maggio 1990 con la quale il Sottosegretario di Stato delegato ha informato il Servizio geologico nazionale che la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, alla stregua delle nuove procedure fissate dal nuovo regolamento interno, ha proposto ulteriori valutazioni e vista la successiva nota di risposta del Servizio geologico nazionale n. 2876/C.11 del 6 giugno 1990;

Vista la successiva nota della predetta commissione tecnico-scientifica n. 47/RIS del 15 giugno 1990;

Vista la nota n. 482 del 15 giugno 1990 con la quale il Sottosegretario di Stato delegato richiede al Servizio geologico nazionale di predisporre gli atti per l'assegnazione dei finanziamenti;

Ritenuto che ai sensi della lettera *c)*, punto 12.1, della citata delibera CIPE occorre procedere all'approvazione dei progetti ammessi al finanziamento nonché alla determinazione delle misure dei relativi finanziamenti;

Decreta:

Art. 1.

Sulla base delle valutazioni della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale e del Servizio geologico nazionale sono approvati e ammessi a finanziamento progetti per complessive lire 20 miliardi individuati nell'elenco allegato che è parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con appositi atti convenzionali da stipularsi, secondo le norme vigenti in materia di contabilità generale dello Stato, con i soggetti ammessi al finanziamento di cui al precedente art. 1, saranno stabilite le modalità tecniche e le prescrizioni relative all'esecuzione delle attività, le forme di controllo e vigilanza sull'esatta programmazione, esecuzione e realizzazione delle stesse attività, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 si provvederà mediante impegno che si autorizza sul capitolo 8251 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990/Residui 1988 per l'importo complessivo di lire 20 miliardi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1990

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1990
Registro n. 3 Ambiente, foglio n. 2

ALLEGATO

PIANO ANNUALE 1988

PROGETTI FINANZIATI

Sezione VI - *Carta geologica*

Proponente	Finanziamento concesso (*)
Università degli studi di Bologna	345
Università degli studi di Palermo	705
Università degli studi di Bari	240
Regione Basilicata	1.776
Università degli studi di Siena.	1.080
Università degli studi di Urbino.	360
Regione Toscana.	360
Università degli studi di Salerno	360
Istituto per la geologia marina del Consiglio nazionale delle ricerche - Bologna	1.280
Consiglio nazionale delle ricerche - Roma	4.929
Regione Emilia-Romagna.	3.240
Regione Veneto	210
Regione Sardegna	660
Università degli studi di Pisa	1.800
Regione Lombardia	2.655
Totale	20.000

(*) Importo espresso in milioni di lire.

90A4828

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 ottobre 1990.

Bilancio di previsione della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno istituita dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'esercizio finanziario 1990.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una gestione avente amministrazione autonoma finalizzata all'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1978, n. 218;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge n. 492 del 12 novembre 1988, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno;

Visto l'art. 6, quarto comma, del decreto-legge 4 agosto 1989, n. 275;

Visto il decreto di questo Ministero 9 maggio 1989, con il quale sono stati definiti gli obiettivi del processo di innovazione dei sistemi formativi regionali, degli indicatori utili alla misurazione dell'avanzamento di detto processo e delle categorie di intervento ammissibili;

Considerato che è necessario provvedere al versamento della somma di lire 50 miliardi all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno 1990, con onere a carico delle disponibilità finanziarie della gestione sopra indicata per l'esercizio 1990;

Ritenuto necessario di istituire diversi capitoli della gestione sopracitata sia per riequilibrare i mancati finanziamenti delle leggi n. 160/1988 e n. 82 del 24 aprile 1990 che per accogliere le disponibilità dell'art. 25 della legge n. 845/1978, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni;

Considerato che l'avanzo di amministrazione della gestione medesima per l'esercizio 1989 ammonta a L. 108.379.261.020, e che tale importo costituisce parte della disponibilità finanziaria utilizzabile nel corrente esercizio per le finalità istituzionali della medesima gestione;

Vista la nota n. 350180 dell'8 marzo 1990, con la quale il citato Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che l'ammontare complessivo dei versamenti trimestrali che effettuerà a titolo di acconto, nel corrente esercizio finanziario, è pari a lire 190 miliardi;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, contenente disposizioni in materia di finanza pubblica, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto il proprio decreto 19 aprile 1979, contenente norme per l'amministrazione della gestione sopra indicata;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione medesima;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5203, fra le entrate in conto capitale - categoria 10 - Trasferimenti attivi in c/capitale, con la seguente finalità:

«Trasferimento disponibilità fondi dall'art. 25 legge n. 845 del 21 dicembre 1978, all'art. 26 della medesima legge, in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni».

Art. 2.

Sono istituiti i sottoelencati capitoli della spesa, fra le uscite in conto capitale - categoria 12 - Investimenti in campo sociale, con le denominazioni a fianco indicati:

a) cap. 5133-*bis* - somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160;

b) cap. 5134-*bis* - trasferimento all'INPS della somma occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei lavoratori sospesi dalla società INSAR in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 48/1988;

c) cap. 5135 - concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale previdenza ed assistenza per le ostetriche decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82;

d) cap. 5136 - finanziamento piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1989 emanato in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492.

Art. 3.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione indicata nelle premesse per l'esercizio finanziario 1990, allegato al presente decreto.

Roma, 8 ottobre 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLA GESTIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI SPECIALI COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 845, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1990.

Parte I - ENTRATE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 1989	108.379.261.020	---
	Titolo I - ENTRATE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Redditi e proventi patrimoniali*		
1031	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	*p.m.*	*p.m.*
	Totale titolo I - ENTRATE CORRENTI . . .	*p.m.*	*p.m.*
	Titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 10 - *Trasferimenti attivi in conto capitale*		
5201	Versamenti da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (art. 26 della legge n. 845/1978)	190.000.000.000	190.000.000.000
5202	Somme versate dal Ministero del tesoro per l'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile ai sensi dell'art. 2 della legge n. 113/1986	*p.m.*	*p.m.*
5203	Trasferimento disponibilità fondi dall'art. 25 legge n. 845/1978 all'art. 26 medesima legge in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni	459.057.975.000	459.000.000.000
	Totale categoria 10 . . .	649.057.975.000	649.000.000.000
	Categoria 11 - *Riscossioni crediti*		
5231	Recuperi sulle integrazioni dei finanziamenti dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1978, n. 218	*p.m.*	*p.m.*
5232	Entrate eventuali e diverse	*p.m.*	*p.m.*
	Totale categoria 11 . . .	*p.m.*	*p.m.*
	Totale titolo II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE . . .	757.437.236.520	649.000.000.000
	Totale generale delle entrate . . .	757.437.236.520	649.000.000.000

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
	Titolo I - SPESE CORRENTI		
	Categoria 04 - *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi*		
1031	Spese relative all'amministrazione della gestione speciale nonché spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali la gestione stessa è stata costituita	*p.m.*	*p.m.*
	Categoria 09 - *Spese non classificabili in altre voci*		
1101	Rimborso di somme erroneamente affluite alla gestione speciale	*p.m.*	*p.m.*
	Totale titolo I - SPESE CORRENTI	*p.m.*	*p.m.*
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
	Categoria 12 - *Investimenti in campo sociale*		
5121	Contributi da erogare per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali attuati dalle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (art. 26 della legge n. 845/1978)	112.449.261.520	112.449.261.520
5122	Finanziamento delle iniziative di formazone professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali dell'impiego nei territori della Basilicata e della Campania (legge n. 140/1981)	*p.m.*	*p.m.*
5124	Contributi destinati al finanziamento dell'esecuzione di lavori socialmente utili a favore della provincia e del comune di Napoli	*p.m.*	*p.m.*
5126	Somma occorrente per il trattamento massimo - straordinario di integrazione salariale ai lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova	*p.m.*	*p.m.*
5127	Somma destinata all'attuazione dell'art. 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113	*p.m.*	*p.m.*
5127 *(bis)*	Somma occorrente per l'attuazione del decreto-legge n. 49 concernente interventi in favore dei lavoratori di cui all'art. 1 della legge della regione siciliana n. 42/1985 convertito con legge n. 250/1986	*p.m.*	*p.m.*
5129	Somma da trasferire al fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 26 della legge n. 675/1977 per la copertura delle spese generali di amministrazione enti privati gestori di attività formativa disposta dalla legge n. 40/1987	9.500.000.000	9.500.000.000
5130	Somma da versare al fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978	*p.m.*	*p.m.*
5131	Somma da versare all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, art. 7, comma 5	50.000.000.000	50.000.000.000
5133	Somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160	2.100.000.000	2.100.000.000
5133 *(bis)*	Somma occorrente per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo all'esercizio 1988	2.100.000.000	2.100.000.000
5134	Trasferimento all'INPS della somma occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei lavoratori sospesi dalla società INSAR in attuazione dell'art. 6 della legge n. 48/1988	*p.m.*	*p.m.*

Parte II - SPESE

Numero del capitolo	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Stanziamento	
		Competenza Lire	Cassa Lire
5134 (*bis*)	Trasferimento all'INPS della somma occorrente al pagamento del trattamento C.I.G.S. in favore dei lavoratori sospesi dalla società INSAR in attuazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 48/1988, esercizi 1987 lire 15 miliardi e 1988 lire 35 miliardi	50.000.000.000	50.000.000.000
5135	Concessione di un contributo straordinario all'Ente nazionale previdenza ed assistenza per le ostetriche decreto-legge 24 aprile 1990, n. 82, art. 7, comma 10	72.230.000.000	72.230.000.000
5136	Finanziamento piani d'innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni di cui al decreto ministeriale 9 maggio 1989 emanato in attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito in legge 12 novembre 1988, n. 492	459.057.975.000	100.000.000.000
	Totale categoria 12 . . .	757.437.236.520	398.379.261.520
	Totale titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE . . .	757.437.236.520	398.379.261.520
	Totale generale delle spese . . .	757.437.236.520	398.379.261.520

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

90A4842

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 ottobre 1990.

Divieto di commercializzazione del ventilatore agitatore da tavolo, marca G. 3 Ferrari, prodotto in Cina, non conforme alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, d'attuazione della direttiva CEE n. 73/23 sulla sicurezza di materiali elettrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;

Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare l'immissione sul mercato o di limitare, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata direttiva CEE, la circolazione del materiale elettrico del quale sia stata riscontrata la non conformità alla disposizione fissata all'art. 2 della citata legge;

Vista la relazione n. 1291 in data 30 giugno 1989 con la quale l'Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ, organismo tecnico per le prove designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha dichiarato, in base alle verifiche e prove eseguite sul materiale elettrico più avanti indicato, la non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163022 in data 9 febbraio 1990, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni di non conformità, alla ditta Radio Gamma S.r.l., con sede in Roma, via Chiana, 121;

Vista la lettera in data 15 marzo 1990 inviata dal legale rappresentante della ditta Radio Gamma al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale si comunicava che il materiale elettrico, oggetto delle prove, era stato acquistato presso il Consorzio commercio elettrico, con sede in Roma, via Boemondo, 12, che a sua volta lo aveva acquistato dalla ditta G. 3 Ferrari S.p.a.;

Visti i risultati dell'esame dell'apparecchio sopra indicato svolto in contraddittorio, in data 12 settembre 1990, tra i rappresentanti della ditta importatrice G. 3 Ferrari e i tecnici rappresentanti dell'istituto IMQ;

Considerando la necessità di impedire la circolazione in Italia del materiale elettrico sprovvisto di requisiti costruttivi che costituiscono regola d'arte in materia di sicurezza per la tutela delle persone, degli animali domestici e dei beni;

Decreta:

Art. 1.

È vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la importazione, fabbricazione, la commercializzazione e la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico sottoindicato fabbricato in Cina, a causa della non conformità del materiale stesso ai principi generali in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:

ventilatore agitatore da tavolo - marca G. 3 Ferrari - modello 449 - 220V - 50Hz - 35W - diametro pale 30 cm - 3 velocità.

Art. 2.

Si diffidano le ditte distributrici Radio Gamma S.r.l., con sede in Roma, via Chiana, 121 e la ditta Consorzio commercio elettrico, con sede in Roma, via Boemondo, 12, nonché la ditta importatrice G. 3 Ferrari, con sede in Bastiglia (Modena), via Canaletto, 11/*A*, di ritirare dal mercato le partite del materiale elettrico vietato, già messo in circolazione.

Art. 3.

Ai trasgressori delle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

IMQ

RELAZIONE IMQ N. 1291

I risultati delle verifiche e prove qui riportati si riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse.

Prove richieste da: Unione nazionale consumatori - Roma (UNC/14).

1. OGGETTO DELLE PROVE.

Tipo di prodotto: ventilatore agitatore da tavolo.

Modello: 449.

Marca: G. 3 Ferrari - costruito in: Cina.

Descrizione: 220V - 50Hz - 35W - classe I - diametro delle pale 30 cm - 3 velocità.

Altre caratteristiche fornite dal costruttore indicate alla pagina: —

2. NUMERO DEGLI ESEMPLARI PROVATI: 1.

3. SCOPO DELLE VERIFICHE E PROVE.

Verificare la conformità ai principi generali in materia di sicurezza del materiale elettrico, precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791. La verifica è stata effettuata attraverso le prove eseguite secondo le prescrizioni della norma CEI 61-1/II-1980 - fascicolo n. 518 «Norme generali di sicurezza per gli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare» e norma CEI 61-28/V-1987 - fascicolo n. 820 «Norme particolari di sicurezza per ventilatori elettrici e loro regolatori di velocità d'uso domestico e similare».

4. DATA DELLE PROVE: 30 giugno 1989.

5. ESITO DELLE PROVE (Rapporto di prova n. 05S0143).

In base alle verifiche e prove eseguite, si conclude che il materiale elettrico oggetto delle prove NON è conforme ai principi generali in materia di sicurezza precisati all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

Nelle pagine successive vengono precisati in dettaglio i motivi di non conformità.

Questa relazione è composta da: 3 pagine, — disegni, — tabelle, 3 fotografie.

Soltanto le riproduzioni integrali di questa relazione sono permesse senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ.

Milano, 30 giugno 1989

Responsabile della prova: GARGANTINI

MOTIVI DI NON CONFORMITÀ

(I seguenti motivi di non conformità sono riportati seguendo l'ordine dell'allegato tecnico alla citata legge 18 ottobre 1977, n. 791).

1) *Requisiti generali.*

d) L'apparecchio non è progettato e costruito in modo tale da assicurare la protezione dai pericoli di cui al successivo punto 2).

2) *Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.*

a) L'utente non è sufficientemente protetto contro i contatti diretti con le parti in tensione dell'apparecchio (un morsetto della pulsantiera è accessibile attraverso le fessure di assiemaggio del coperchio inferiore), né contro i contatti indiretti (i conduttori interni sono accessibili e sono muniti del solo isolamento fondamentale).

3) *Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.*

La griglia metallica di protezione delle parti in movimento della ventola permette al dito di prova di accedere alla ventola stessa.

90A4843

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1989.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con le quali veniva chiesto l'adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 1143 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988 concernente modifiche alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario in odontoiatria e protesi dentaria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989, relativo alla modifica della tabella XVIII-*bis*;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 79 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale del biennio n. 10 «istituzioni di anatomia patologica» passa al triennio con il n. 16, con la conseguente variazione della numerazione degli insegnamenti contrassegnati con i numeri 11, 12, 13, 14 e 15 del biennio e 16 del triennio che diventeranno rispettivamente numeri 10, 11, 12, 13 e 14 nel biennio e 15 nel triennio.

Nell'art. 79 gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);

6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 27 novembre 1989

Il rettore: BERLINGUER

90A4847

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 4 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica statutaria formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente l'istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 giugno 1989;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 155 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 2.

Dopo l'art. 210, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 211. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 212. — Il corso degli studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso.

Art. 213. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia, il centro linguistico interdipartimentale e il dipartimento di linguistica.

Art. 214. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 215. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia (*).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 216. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti:
reparto clinico;
reparto audiologia;
reparto foniatria;
reparto vestibologia.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di eperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 217. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti a una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 4 ottobre 1990

Il rettore: ELIA

90A4846

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 10 ottobre 1989, relativa alla soppressione del biennio propedeutico di ingegneria;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 aprile 1990 in merito alla soppressione del biennio propedeutico di ingegneria;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nella parte II, titolo I, ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi, all'art. 10, nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso il biennio propedeutico di ingegneria.

Art. 2.

Nella parte II, titolo IX, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dopo l'art. 30 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è soppresso l'articolo relativo al biennio propedeutico di ingegneria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 luglio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A4845

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 novembre 1990, n. A/410792.

Contingente di importazione di prodotti siderurgici CECA originari e provenienti dalla Polonia per l'anno 1990.

In relazione alla decisione del consiglio CEE, in data 29 giugno 1990, relativa alle norme da applicare nei confronti dei Paesi a commercio di Stato per il commercio dei prodotti siderurgici CECA per l'anno 1990, il contingente di importazione prodotti siderurgici CECA previsto per la Polonia di cui alla circolare del 5 luglio 1990, n. A/406885 (1) è aumentato di tonn. 10.000, da tonn. 36.492, di cui non più di tonn. 12.078 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio» a tonn. 46.492, di cui non più di tonn. 12.078 di «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio».

Le domande di importazione, a valere sul contingente sopracitato, redatte secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 46 del 27 dicembre 1989 (2), che proroga la circolare n. 11 del 21 marzo 1989 (3), dovranno essere presentate, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla Direzione generale import-export - Div. V, di questo Ministero, che le prenderà in esame a mano a mano che perverranno.

Il Ministro: RUGGIERO

(1) *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1990.
(2) *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1990.
(3) *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 21 marzo 1989.

90A4367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in nona seduta comune, mercoledì 19 dicembre 1990, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

90A4884

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area industriale del comune di Manfredonia (Foggia). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del nuovo porto industriale e delle connesse infrastrutture, resisi disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

2) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

3) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

4) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche; lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga da settantadue a settantotto mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

6) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Imprese impegnate nel trasferimento dell'abitato del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza); lavoratori disponibili dal 23 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

7) Area industriale di Portovesme (Cagliari). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto pilota di desolforazione presso il terzo gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1988 od entro dodici mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

8) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

9) Area del comune di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria). — Realizzazione della diga sul fiume Metrano in località Castagnara, progetto speciale 26/3998; lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

10) Area del comune di Minervino Murge (Bari). — Aziende impegnate nel completamento della diga sul torrente Lacone (Bari), finanziata dalla ex Casmez, PS 14/54; lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

11) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

12) Area industriale del comune di Cagliari. — Aziende impegnate nei lavori di completamento del primo lotto funzionale del porto industriale e nei lavori di ristrutturazione della laguna di S. Grillo e S. Paolo; lavoratori sospesi dal 12 maggio 1988 o entro sette mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

13) Area del comune di Brindisi. — Realizzazione impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1979.

14) Area del comune di Brindisi. — Lavoratori dipendenti da imprese operanti per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison, sospesi dal 23 marzo 1981 o entro sei mesi dalla predetta data:
decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1981.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque

finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona del Metaponto di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 3 gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

2) Area del comune di Pisticci (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori concernenti opere di irrigazione di cui al progetto speciale 23/558, resisi disponibili dal 2 aprile 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 3 gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

3) Area del comune di Pisticci (Matera). — Realizzazione delle opere di irrigazione della zona di Metaponto di cui al progetto speciale 23/558; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 2 febbraio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Area del comune di Montalbano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalla P.M. costruzioni S.r.l. adibiti alle opere dell'acquedotto del Frida, sospesi dal 26 marzo 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga da sessanta a sessantasei mesi;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

5) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Noepoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvvigionamento idrico degli abitati serviti dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

6) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

7) Area del comune di Montescaglioso (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nella realizzazione delle opere di irrigazione della zona alta del Metapontino di cui al progetto speciale 28/515, resisi disponibili dal 2 luglio 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

8) Area dei comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di Monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

9) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova ed Aliano (Potenza). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP, finanziato dalla Casmez, resisi disponibili dal 16 ottobre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

10) Area dei comuni di S. Arcangelo, Roccanova e Aliano (Potenza). — Realizzazione delle gronde del torrente Sauro e del fiume Agri dell'invaso di Montecotugno, progetto speciale 14/49/M/EIP finanziato dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 22 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987.

11) Area dell'Agro di Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della galleria Sarmento, resisi disponibili dal 28 aprile 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

12) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano: lavoratori sospesi dall'8 maggio 1987 o entro sette mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

13) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella costruzione della diga sul fiume Bradano; lavoratori sospesi dal 18 aprile 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

14) Area del comune di Acerenza (Potenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga sul fiume Bradano; lavoratori disponibili a decorrere dal 7 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

15) Area del comune di Latronico (Potenza). — Realizzazione della strada fondovalle fiume Sinni, progetto 5238; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1987 o entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

2) Crisi occupazionale area del comune di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

3) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

4) Area dei comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B disinquinamento del golfo di Napoli, rete canali e collettori, nell'area casertana, sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

5) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

7) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del Golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento primo lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione: lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area dei comuni del Vallo di Diano: Polla, Padula, Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo, Sassano (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori: 1) Progetto PS29/230/2, normalizzazione ed integrazione sistemi acquedottistici del Vallo di Diano, secondo lotto; 2) Progetto AC 8049, lavori di sistemazione idraulica valliva del fiume Tanagro; 3) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, quarto e quinto lotto, progetto AC23/492 e 23/604; 4) Progetto 23/634, lavori di sistemazione del fossato «maltempo» nell'abitato di Polla; 5) Lavori di irrigazione dei territori vallivi del comprensorio di bonifica, secondo e terzo lotto, progetti 23/50447 e 23/479; lavoratori disponibili dal 4 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Campania Occidentale, quarto lotto, progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

10) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo e quarto lotto dell'Acquedotto Campania Occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

11) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

12) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

13) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata da Ministero agricoltura e foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

14) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'ANAS; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

15) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'ANAS; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 od entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

16) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

17) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) Area del comprensorio Sele Diano Cilento - Comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadispine Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino, *tutti in provincia di Salerno.* — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

19) Area del comune di Salerno. — Realizzazione dei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto PS 3/141; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

20) Area dei comuni in provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto PS3/141 - Disinquinamento del golfo di Napoli. Lavoratori disponibili a decorrere dal 1° ottobre 1988 entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

21) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento e ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente, prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

22) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «Scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dell'Ente Ferrovia dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

23) Area dei comuni di provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a - II prog. I 23/783a - III prog. Sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 31 maggio 1989 al 30 novembre 1989;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

24) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a II prog. 23/783a - III prog. Sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore dei Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

25) Area dei comuni in provincia di Caserta e nel comune di Giugliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «Acquedotto Regi Lagni» - I prog. 23/484a - II prog. 23/783a - III prog. Sub comprensorio «M» finanziata dal Consorzio generale di bonifica di Caserta, bacino inferiore del Volturno. Lavoratori disponibili dal 1° dicembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° giugno 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento di sei edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

2) Area del comune di Napoli. — Costruzione di sei fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

3) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

4) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'Anas in app. art. 12, legge n. 1/78, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

5) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° Centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

6) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del Mercato ittico di Salerno, finanziamenti della Camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

7) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziate dal Ministro della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

8) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e I stralcio, appaltata dallo I.A.C.P. di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/1971; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

10) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

11) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi F.I.O.-F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

12) Area dei comuni di Prognano Cilento, Perito e Cicerale (Salerno). — Realizzazione del PS 29/172 - Diga di Piano della Rocca sul fiume Alento, finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 24 agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

15) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a Monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente Ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

16) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione Nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

17) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di «Costruzione rete gas metano» finanziati ai sensi della legge n. 784/1980 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 a 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

18) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del Nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/1981. Lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

19) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori - progetto PS3/120 - finanziato dalla ex Casmez. Lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

20) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare - I lotto - dal casello autostradale Na-Sa al km 9+700. Lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

21) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministro della protezione civile. Lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 31 dicembre 1990:

1) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «Impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147 I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

2) Area del comune di Pozzuoli. — Realizzazione di 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in loc. Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla Protezione civile legge n. 748/1983; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

3) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del Golfo di Napoli (Salerno) - progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

4) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettrico Enel» finanziato con fondi Enel e Bei, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

5) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica Enel finanziata con fondi Enel e Bei. Lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

6) Crisi occupazionale area del comprensorio dell'Alto Sele nelle province di Salerno ed Avellino. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione della condotta per la raccolta degli scarichi industriali nella zona del Sele, resisi disponibili dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

7) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del Centro polifunzionale della Protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

8) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 quinto lotto, Acquedotto Campania Occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

9) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108 quinto lotto, Acquedotto Campania Occidentale, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

10) Area del comune di Napoli. — Realizzazione impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dalla Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

11) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania-Policastro Busentino quarto lotto - progetto 5315» finanziata dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

12) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno). — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

13) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della Nuova Caserma VV.FF. in via Poggioreale - Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/1978; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del comune di Palomonte (Salerno). — Realizzazione dei lavori di ristrutturazione del nucleo industriale; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

15) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'Anas: lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

16) Area dei comuni di Contursi, Oliveto Citra, Colliano, Valva (Salerno) e Calabritto (Avellino). — Realizzazione della strada a s.v. Fondo Valle Sele-Ofantina secondo lotto (Oliveto Citra - Calabritto) - art. 32, legge n. 219/81 con fondi a carico del Ministro della protezione civile; lavoratori disponibili dal 7 gennaio 1988 od entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

17) Area del comune di Giugliano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto Regi Lagni - primo prog. 23/484a - secondo prog. 23/783a - terzo lotto sub comprensorio «M» finanziate dal Consorzio generale di bonifica di Caserta - Bacino inferiore del Volturno. Lavoratori resisi disponibili dal 2 maggio 1988 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

18) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

19) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'Autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli Nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta Sud, finanziati dall'Anas e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

20) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro Polifunzionale della protezione civile» finanz. dal Ministero della difesa e B.E.I.; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

21) Area dei comuni in provincia di Salerno: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano, Montecorvino Rovella. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di ammodernamento e ristrutturazione nel comprensorio in destra Sele (primo lotto zona Bassa) e perizia delle opere complementari relative alla ristrutturazione del canale principale di irrigazione DGR 3773 finanz. con fondi FIO. Lavoratori resisi disponibili dal 28 settembre 1988:

decreto-legge n. 259/1990;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 ottobre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A4773

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (corso progredito).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

filosofia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica;

paleobotanica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4852

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10566/90, 1° sett., dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione della somma di L. 12.000.000 da destinare all'istituto di antropologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10567/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmitalia Carlo Erba S.r.l. la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 61.926.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10568/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione di una serie di attrezzature ed arredi del valore complessivo di L. 119.979.310 da destinare all'Ateneo.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10666/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dei «Lions» e «Leons» Clubs di Firenze la donazione di una serie di strumenti atti a consentire la realizzazione di un sistema di gestione computerizzata dell'attività e dell'archivio di radioterapia del valore di L. 21 844.000 da destinarsi all'unità di radioterapia del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10317/90, 1° sett., dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Francesco Tonelli, una donazione di apparecchiature del valore complessivo di L. 1.500.000 da destinare alla sezione di chirurgia del dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10318/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hoechst Italia Sud S.p.a. una donazione di apparecchiatura scientifica del valore di L. 77.350.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10319/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Plasmon dietetici alimentari S.p.a. di Milano la donazione della somma di L. 500.000 da destinare al dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10408/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Wellcome Italia S.p.a. di Roma, la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di anestesiologia e rianimazione.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10409/90, 1° sett., dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Paolo Manzelli, segretario del comitato «Capire» la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10410/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Monte dei Paschi di Siena la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare al dipartimento di chimica organica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10411/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata da parte dell'impresa Europa Metalli LMI S.p.a. di Firenze, la donazione della somma di L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10412/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, la donazione della somma di L. 5.000.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e discipline chirurgiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10413/A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Gianna Tesi e dei signori Lorenzo e Lamberto Torracchi la donazione della somma di L. 7.000.000 da destinare all'istituto di clinica chirurgica generale e discipline chirurgiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10414/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della giunta municipale del comune di Fiume Veneto la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare al dipartimento di progettazione dell'architettura.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10415/90, A.C.P. dell'8 agosto 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Menarini industrie farmaceutiche riunite la donazione di un catetere per manometria del grosso intestino, del valore di L. 843.700 da destinare alla sezione di gastroenterologia del dipartimento di fisiopatologia clinica.

90A4836

Autorizzazione all'Università «G. D'Annunzio» di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Chieti n. 354/1, sett. II, del 23 giugno 1990 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare i seguenti contributi nell'entità e per le finalità di seguito indicate, elargiti da:

a) Cassa di risparmio di Chieti:

L. 50.000.000 da destinare alla cattedra di semeiotica chirurgica per l'acquisto di un caleidoscopio flessibile Olimpus CHF-P 20 comprensivo di fonte di luce, di un reografo a luce riflessa «Hemodynamics AV 1000» e di un sistema gestione banca dati bibliografia composto da: lettore compact disc da installare su PC IBM compatibile Software di gestione e compact disc già disponibili sul mercato;

L. 20.000.000 da destinare all'istituto di patologia chirurgica per l'acquisto di un nuovo apparecchio di grande utilità di fini diagnostici, scientifici e didattici;

L. 15.000.000 da destinare all'istituto di clinica neurologica e scienza del comportamento per l'acquisto di un apparecchio necessario per eseguire l'analisi su gel elettbforesi con metodo Elisa;

L. 13.000.000 da destinare all'istituto di biologia e genetica per l'attivazione di un laboratorio di genetica molecolare per il dosaggio genetico e per la clonazione del D.N.A.;

L. 10.000.000 da destinare alla cattedra di ginecologia e ostetricia per l'acquisto di un apparecchio «Betalike» per il controllo della glicemia in gravidanza;

L. 30.000.000 da destinare alla cattedra di nefrologia medica per l'acquisto di un elettromiografo per il potenziamento dell'attività diagnostica nella neuropatia del paziente uremico e di dialisi;

L. 20.000.000 da destinare all'istituto di clinica cardiovascolare per l'acquisto di sistema informativo per la gestione dei dati relativi ai pazienti ricoverati, operati o a quelli dimessi ambulatoriamente;

L. 30.000.000 da destinare alla clinica oculistica per completare l'acquisto della strumentazione laser per oftalmologia;

L. 15.000.000 da destinare all'istituto di patologia umana e medicina sociale per l'acquisto di un microscopio a fluorescenza munito di apparecchiatura fotografica;

L. 30.000.000 da destinare all'istituto di neuroscienze per l'acquisto dell'attrezzatura che permetta la realizzazione di un sistema per HPLC;

L. 5.000.000 da destinare all'istituto di filosofia per la realizzazione di un seminario di studio sul tema «Aldilà dell'esistenza» da tenere in Chieti e all'eventuale acquisto di mobili, arredi e attrezzature scientifiche.

b) Schering S.p.a. - Divisione farmaceutica:

L. 10.000.000 da destinare all'istituto di clinica neurologica e scienze del comportamento a titolo di contributo oblativo per potenziare le apparecchiature tecniche disponibili presso l'istituto medesimo.

c) Comune di Sulmona:

L. 5.000.000 da destinare alla cattedra di patologia medica e di medicina criminologica per lo svolgimento in Sulmona di un corso di perfezionamento in medicina penitenziaria.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 762/I, sett. II, del 25 giugno 1990 l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti è stata autorizzata ad accettare i contributi elargiti dai sottoelencati enti nelle entità e per i fini di seguito specificati:

a) Dalla regione Abruzzo:

L. 8.000.000 da destinare alla facoltà di medicina e chirurgia per «Attività cineforum teatrali ed editoriali»;

L. 20.000.000 da destinare alla facoltà di architettura per un «Premio facoltà di architettura».

b) Contributo femminile della Croce rossa italiana di Chieti:

L. 4.000.000 da destinare all'istituto di clinica neurologica e scienze del comportamento per la ricerca sulle malattie demielinizzanti.

c) Dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo:

L. 1.000.000 da destinare all'istituto di studi storici e politici - facoltà scienze politiche per l'organizzazione del corso dei seminari: «Hobbes tra assolutismo e liberalismo» - Teramo, marzo-aprile-maggio 1990.

90A4834

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 1409, sett. II, dell'11 luglio 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della I.B.M. Italia S.p.a. - Filiale enti territoriali, n/o di Genova, la donazione di un'apparecchiatura I.B.M. per la elaborazione dei dati del valore complessivo di L. 31.552.085 già concessa in comodato all'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica «R» da utilizzare dall'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica «R».

Con decreto del prefetto di Genova, n. 1410, sett. II, dell'11 luglio 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Optikon Oftalmologia di Roma, una donazione, consistente in un perimetro Perikon - Optikon e relativi accessori, per un valore complessivo di L. 28.560.000 da utilizzarsi dall'istituto di clinica oculistica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1022, sett. II, del 18 maggio 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Kontron Instruments di Milano, la donazione di un'apparecchiatura per misurazione raggi gamma e una stampante Epson per un complessivo valore di L. 23.800.000 da utilizzare dall'istituto scientifico di medicina interna - cattedra di endocrinologia.

Con decreto del Prefetto di Genova, n. 1126, sett. II, del 5 giugno 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'istituto per i circuiti elettronici del C.N.R. di Genova, la donazione di due attenuatori coassiali da 3 dB ciascuno; una linea coassiale «Flan short»; un interfaccia con B6; un modulo memoria; una stampante 230 V - 50 HZ SN00283; un Alford tipo 5052; un Alford tipo 5052/57; un Alford tipo 3125/15; un Alford tipo 3125/8; 2635A-180 CPS - PRNT - TERM/051 HP 2635; un Honeywell Mod. «Sara 20» stampante; Mod. 127474 128 K Byte mem. performanc mod. 12992 D. per un valore complessivo di L. 36.735.575 da utilizzarsi dal dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica.

90A4835

MINISTERO DEL TESORO

N. 218

Corso dei cambi dell'8 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1123,250	1123,250	1123,25	1123,250	1123,250	1123,25	1123,250	1123,250	1123,250	1123,25
E.C.U.	1552,900	1552,900	1554 —	1552,900	1552,900	1552,90	1552,890	1552,900	1552,900	1552,90
Marco tedesco	751,350	751,350	751,75	751,350	751,350	751,35	751,350	751,350	751,350	751,35
Franco francese.	224,010	224,010	224,30	224,010	224,010	224,010	223,980	224,010	224,010	224,01
Lira sterlina	2202,700	2202,700	2206 —	2202,700	2202,700	2202,70	2202,750	2202,700	2202,700	2202,70
Fiorino olandese	666,430	666,430	666,75	666,430	666,430	666,43	666,430	666,430	666,430	666,43
Franco belga	36,491	36,491	36,50	36,491	36,491	36,491	36,491	36,491	36,491	36,49
Peseta spagnola	11,957	11,957	11,99	11,957	11,957	11,957	11,956	11,957	11,957	11,95
Corona danese	196,470	196,470	196,50	196,470	196,470	196,47	196,470	196,470	196,470	196,47
Lira irlandese	2014 —	2014 —	2014 —	2014 —	2014 —	2014 —	2014,050	2014 —	2014 —	—
Dracma greca	7,361	7,361	7,36	7,361	7,361	—	7,360	7,361	7,361	—
Escudo portoghese	8,546	8,546	8,54	8,546	8,546	8,546	8,552	8,546	8,546	8,54
Dollaro canadese	961,500	961,500	962 —	961,500	961,500	961,50	961,300	961,500	961,500	961,50
Yen giapponese	8,643	8,643	8,64	8,643	8,643	8,643	8,648	8,643	8,643	8,64
Franco svizzero	894,040	894,040	894,50	894,040	894,040	894,04	894,050	894,040	894,040	894,04
Scellino austriaco	106,834	106,834	106,95	106,834	106,834	106,834	106,837	106,834	106,834	106,83
Corona norvegese	192,750	192,750	192,75	192,750	192,750	192,75	192,770	192,750	192,750	192,75
Corona svedese	201,330	201,330	201,25	201,330	201,330	201,33	201,330	201,330	201,330	201,33
Marco finlandese	314,700	314,700	314,50	314,700	314,700	314,70	314,760	314,700	314,700	—
Dollaro australiano	873,800	873,800	874 —	873,800	873,800	873,800	874 —	873,800	873,800	873,80

Media dei titoli dell'8 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,425
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,900
» » » 21- 4-1987/94	81,375
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,350
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,025
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,500

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 18-11-1985/90	100,025
» » » » 1-12-1983/90	100,075
» » » » 18-12-1985/90	100,475
» » » » 1- 1-1984/91	100,225
» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » » 1- 2-1984/91	100,275
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,225
» » » » 18- 3-1986/91	100,125
» » » » 1- 4-1984/91	100,350
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,550
» » » » 1- 7-1984/91	100,475
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,300
» » » » 1-10-1984/91	100,400

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,600
» » » »	1-12-1984/91	100,475
» » » »	1- 1-1985/92	100,750
» » » »	1- 2-1985/92	100,550
» » » »	18- 4-1986/92	100,475
» » » »	19- 5-1986/92	100,550
» » » »	20- 7-1987/92	100,575
» » » »	19- 8-1987/92	100,300
» » » »	1-11-1987/92	100,525
» » » »	1-12-1987/92	100,550
» » » »	1- 1-1988/93	100,225
» » » »	1- 2-1988/93	100,100
» » » »	1- 3-1988/93	100,050
» » » »	1- 4-1988/93	100,100
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,750
» » » »	18- 6-1986/93	99,925
» » » »	1- 7-1988/93	100,750
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,650
» » » »	19- 8-1986/93	99,500
» » » »	1- 9-1988/93	100,250
» » » »	18- 9-1986/93	99,325
» » » »	1-10-1988/93	100,300
» » » »	20-10-1986/93	99,400
» » » »	1-11-1988/93	100,800
» » » »	18-11-1986/93	99,500
» » » »	19-12-1986/93	99,600
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	100,050
» » » »	1- 3-1989/94	99,875
» » » »	15- 3-1989/94	99,975
» » » »	1- 4-1989/94	99,900
» » » »	1- 9-1988/94	99,325
» » » »	1-10-1987/94	99,050
» » » »	1-11-1988/94	99,475
» » » »	1- 1-1990/95	99,325
» » » »	1- 2-1985/95	99,800
» » » »	1- 3-1985/95	98,475
» » » »	1- 3-1990/95	98,475
» » » »	1- 4-1985/95	98,325
» » » »	1- 5-1985/95	98,250
» » » »	1- 5-1990/95	98,550
» » » »	1- 6-1985/95	98,375
» » » »	1- 7-1985/95	99,125
» » » »	1- 8-1985/95	98,650
» » » »	1- 9-1985/95	98,375
» » » »	1-10-1985/95	98,750
» » » »	1-11-1985/95	98,875
» » » »	1-12-1985/95	98,725
» » » »	1- 1-1986/96	98,800
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,675
» » » »	1- 2-1986/96	98,700
» » » »	1- 3-1986/96	98,750
» » » »	1- 4-1986/96	98,800
» » » »	1- 5-1986/96	98,725
» » » »	1- 6-1986/96	98,925
» » » »	1- 7-1986/96	98,825
» » » »	1- 8-1986/96	98,525
» » » »	1- 9-1986/96	98,475
» » » »	1-10-1986/96	96,450
» » » »	1-11-1986/96	96,700
» » » »	1-12-1986/96	96,675
» » » »	1- 1-1987/97	96,575
» » » »	1- 2-1987/97	96,550
» » » »	18- 2-1987/97	96,500
» » » »	1- 3-1987/97	96,575
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	96,400
» » » »	1- 5-1987/97	95,525
» » » »	1- 6-1987/97	96,700
» » » »	1- 7-1987/97	98,850
» » » »	1- 8-1987/97	96,250
» » » »	1- 9-1987/97	96,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,475
» » »	11,50%	1-11-1991	99,550
» » »	11,50%	21-12-1991	99,475
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,650
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,300
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	97 —
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,175
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,125
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,250
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,400
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,300
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,700
» » »	12,50%	1-10-1992	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,525
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,300
» » »	12,50%	1-10-1993	98,350
» » »	12,50%	1-11-1993	98,525
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,625
» » »	12,50%	17-11-1993	98,150
» » »	12,50%	1-12-1993	98,125
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,725
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,650
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,475
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,375
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,225
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,450
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,575
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,075
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,875
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,200
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,400
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,950
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,400
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	97,85
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,775
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M08110

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° giugno 1990/1994 e 1° giugno 1990/1997, al portatore

A norma del decreto ministeriale 23 maggio 1990 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, si rende noto che il 19 novembre 1990 il magazzino Tesoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° giugno 1990/1994 e 1° giugno 1990/1997.

90A4837

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.16664-XV-J del 17 settembre 1990 il manufatto esplosivo denominato «Triamminotrinitrobenzene» noto anche con la sigla TATB che la società BPD Difesa e spazio intende produrre nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

90A4806

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Concessione di agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 26 settembre 1990, ha ammesso all'agevolazione finanziaria di cui all'art. 69 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, così come modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, il programma di investimento concernente l'ampliamento dello stabilimento di Acerra (Napoli), presentato dalla Montefibre S.p.a., già Società italiana poliestere S.p.a.

L'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi ammissibili e di quelli preesistenti pari a lire 439.731 milioni, è determinato in L. 6.464.380.000.

90A4807

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del turismo e dello spettacolo concernente: «Elenco degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione, ripartiti per provincia, in esercizio al 31 dicembre 1989». (Elenco pubblicato nel supplemento ordinario n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 174 del 27 luglio 1990).

Nell'elenco degli uffici di cui al comunicato citato in epigrafe, alla pagina 192 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, al penultimo rigo della colonna riportante la denominazione dell'ufficio, dove è scritto: «Maison *Voyages*», si legga: «Maison *Voyage*».

In corrispondenza del predetto ufficio, nella colonna riportante il nominativo del direttore tecnico, dove è scritto: «Ettore *Mansol*», si legga: «Ettore *Mausol*».

90A4841

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del turismo e dello spettacolo concernente: «Programma, approvato dalla regione Marche, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1990).

Al primo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, alla pag. 16 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *20 novembre 1989*, il programma di riqualificazione ...», si legga: «Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *14 febbraio 1990*, il programma di riqualificazione ...».

90A4860

Avviso relativo al comunicato del Ministero del turismo e dello spettacolo concernente: «Programma, approvato dalla regione Abruzzo, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1990).

Al primo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, alla pag. 15 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *20 novembre 1989*, il programma di riqualificazione...», si legga: «Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *14 febbraio 1990*, il programma di riqualificazione...».

90A4858

Avviso relativo al comunicato del Ministero del turismo e dello spettacolo concernente: «Programma, approvato dalla regione Molise, per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e la valutazione di impatto ambientale, relativo agli interventi disciplinati dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 1° giugno 1990).

Al primo rigo del testo del comunicato citato in epigrafe, alla pag. 11 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *20 novembre 1989*, il programma di riqualificazione ...», si legga: «Si riporta, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *14 febbraio 1990*, il programma di riqualificazione ...».

90A4859

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000